



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

Fasc. 4034/2025

Ancona, data del protocollo

Ai signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Al signor Commissario Straordinario di

OSIMO

Oggetto: Disciplina della propaganda elettorale:

- consultazioni elettorali amministrative del 25e 26 maggio 2025 con eventuale ballottaggio del 8 e 9 giugno 2025;
- Referendum del 8 e 9 giugno 2025.

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano la normativa vigente in tema di propaganda elettorale ed i principali adempimenti connessi.

Preliminarmente, si ricorda che alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni.

Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (venerdì 25 aprile 2025 per le amministrative e venerdì 9 maggio per i referendum) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi e delle insegne indicanti le sedi dei partiti.

Si rammenta, altresì, che l'art. 1, comma 400, lett. h della Legge 27.12.2013, n. 147 ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 212/1956 che consentivano l'affissione negli spazi gratuiti per coloro che non



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

partecipano direttamente alla competizione elettorale (c.d. “fiancheggiatori”) ed ha, inoltre, ridotto gli spazi gratuiti di propaganda diretta in maniera consistente.

Al fine di favorire un ordinato svolgimento della propaganda elettorale, si richiamano le seguenti indicazioni:

- I mezzi acustici, il cui uso è consentito solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (ai sensi dell’art. 7 legge 130/1975), a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini. Analogamente a quanto già convenuto in precedenti consultazioni elettorali, è opportuno che tali annunci vengano dati nella mattinata dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e, nel pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 20,30;
- gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- è opportuno che i rappresentanti locali dei vari movimenti e partiti che partecipano direttamente alla campagna elettorale, chiedano ai Sindaci dei singoli Comuni di stabilire preventive intese, dando la priorità allo svolgimento dei comizi, per fissare equamente la durata di questi e quali piazze o altre località idonee siano da destinare allo svolgimento della propaganda elettorale anche con altre manifestazioni;
- tutti i rappresentanti dei vari movimenti, partiti e liste che intendano indire comizi dovranno chiedere l’uso della località prescelta per iscritto al competente Ufficio del Comune almeno 24 ore prima dell’ora fissata per i comizi stessi e comunque non prima di 5 giorni, indicando il giorno, l’ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

ordine pubblico. La priorità per l'uso della località scelta può conseguire dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, contemperando tale criterio, nel caso di più richieste per lo stesso orario e per lo stesso luogo, con altre forme di scelta, ivi compresi i criteri della rotazione e del sorteggio.

Al fine di favorire le eventuali intese in ordine alla assegnazione delle località per le quali fossero pervenute più istanze per lo stesso orario, le richieste di assegnazione delle località dei comizi per le elezioni amministrative (dei giorni 25 e 26 maggio ed eventuale ballottaggio del 8 e 9 giugno), per i giorni giovedì 24 e venerdì 25 maggio dovranno essere presentate entro il giorno 15 maggio, mentre per i giorni di giovedì 6 giugno e venerdì 7 giugno 2024 dovranno essere presentate entro il giorno 29 maggio.

Le richieste di assegnazione delle località dei comizi per i referendum (del 8 e 9 giugno), dovranno essere presentate entro il giorno 29 maggio.

Le eventuali domande presentate oltre detti termini saranno accolte compatibilmente con le disponibilità residue. I comuni daranno tempestiva informazione alla Questura di Ancona – Ufficio di Gabinetto - dello svolgimento di comizi e riunioni di propaganda;

- sarà evitata, in linea di massima, la concomitanza di pubblici comizi elettorali con manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, fatte salve le situazioni risolte concordemente in sede locale;
- i comizi non saranno tenuti prima delle ore 09,00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23,00, con esclusione degli ultimi due giorni consentiti della campagna elettorale, in cui potranno terminare alle ore 24,00. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

- la durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la propaganda è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
- non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni, all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti e di gruppi politici diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa;
- eventuali cortei e altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi elettorali.

Corre l'obbligo rammentare alcuni divieti in materia di propaganda elettorale previsti dalla normativa vigente che decorrono dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni.

- a) È vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni commerciali.
- b) È vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al divieto, l'art. 1 della legge n. 130 del 24 aprile 1975, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130/1975).
- c) È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali e di manifesti inerenti alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. È da ritenersi consentita l'esposizione presso la sede dei comitati elettorali del contrassegno, presentato alla Commissione Elettorale Circondariale, quale segno distintivo identificativo della lista e del candidato sindaco alla stessa collegato.

- d) Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956).
- e) E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno (25 aprile per le elezioni amministrative e 9 maggio per i referendum) precedente la data fissata per la consultazione (art. 4 della legge 130/1975): deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, figure allegoriche, palloni o aerostati ancorati al suolo. È proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
- f) Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 10 maggio per le elezioni amministrative e sabato 24 maggio per i referendum) sino alla chiusura delle operazioni di voto di lunedì 26 maggio e lunedì 9 giugno 2025, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

- g) Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o di altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975).
- h) L'art. 6 della legge 212/1956, nella formulazione della legge n. 130/1975, vieta ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi sia ammessa.
- i) È vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione.
- j) Sono vietate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.
- k) L'utilizzazione di postazioni fisse, c.d. "gazebo" e/o i banchetti, ai fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, presentino un esplicito orientamento al voto;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge 212/1956 e succ. modificazioni.

Al riguardo, in merito all'uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo e/o banchetti, si ritiene, interpretando la *ratio* dell'art. 6 della legge n.212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo e/o dei banchetti. Si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini, o di altro materiale di propaganda.

Si ricorda tra l'altro che, a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada) – la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di defissione di manifesti abusivi che prevedono che si procederà all'immediata defissione degli stessi da parte degli appositi servizi comunali e alla cancellazione delle scritte abusive. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 3 comma 2 legge n. 515/1993).

In relazione allo svolgimento di manifestazioni musicali, di aggregazione, folkloristiche, etc., a carattere politico (quali feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con queste ultime. Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà osservare le prescrizioni previste dall'art. 68 del T.U.L.P.S e dovranno essere, inoltre, assicurate, a cura degli organizzatori, le misure di *safety* previste dalla circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno.

Per quanto concerne la propaganda elettorale effettuata utilizzando le moderne tecnologie e, in particolare, quella svolta mediante invio di messaggi ai telefoni cellulari e mediante l'uso di internet, per fornire riscontro ai numerosi quesiti e dubbi in materia, si ricorda che il Garante della Privacy ha indicato – con provvedimento del 6 marzo 2014 su G.U. n. 71 del 26.03.2014 – le modalità in base alle quali i partiti e movimenti politici



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

possono correttamente utilizzare ai fini della propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (indirizzo, telefono, e-mail, sms ecc).

Si rivolge pertanto l'invito alle SS.LL. ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa per raggiungere, con i rappresentanti delle liste, dei partiti politici e dei movimenti, delle intese dirette ad assicurare, nel pieno rispetto della normativa, l'ordinato svolgimento della campagna elettorale, affinché il confronto politico si svolga serenamente e nel rispetto reciproco.

IL PREFETTO

*Valiante*

